

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani anche nell'anno 1997 è stata interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Gestione è stata interessata, inoltre, dalla legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

In particolare ha continuato a produrre effetti l'applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, di quest'ultima legge, il quale ha modificato i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995 e in cinque anni dal 1° gennaio 1996.

Sono inoltre stabiliti in 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

L'art. 3, comma 11, della legge 335 citata ha previsto che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza

Sociale, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, su proposta del competente Comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge n. 233/1990 sono variate, per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente Comitato con periodicità almeno triennale.

Nei casi di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette Gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrisondersi si provvede con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, in relazione al tasso medio di rendimento annuale dei titoli di Stato.

L'aliquota contributiva è rimasta, per l'anno 1997, nella misura del 15%, fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile, alla quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione in vigore per i lavoratori dipendenti, e del 16% per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni è prevista la riduzione pari a 3 punti percentuali.

Ha prodotto ancora effetti sulla Gestione la sentenza della Corte Costituzionale n. 485 del 29 dicembre 1992, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2° della legge n. 463/1959 - estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari - nella parte in cui non considera familiari agli effetti dell'obbligo assicurativo nella gestione artigiani i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa.

La stessa Corte, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo 2, secondo comma, della citata legge n. 463, nella parte in cui non considera assicurabili nella Gestione suddetta i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado.

Sull'andamento della Gestione ha continuato ad avere riflessi la legge 1° giugno 1991, n. 166, la quale all'art. 4 stabilisce che i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970.

La misura del contributo di maternità, di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, a carico di ciascun soggetto iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 463/1959, è stata confermata nella misura di f. 18.936 annue.

Per quanto riguarda il contributo volontario, la legge n. 233/90 prevede che lo stesso sia determinato applicando le aliquote percentuali in vigore per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, al reddito medio imponibile ricavato dalla media dei redditi rispetto ai quali è stata versata la contribuzione

obbligatoria negli ultimi tre anni precedenti la data di cessazione dell'attività lavorativa.

La nuova disciplina della prosecuzione volontaria dispone, inoltre, l'abrogazione dal 1° luglio 1990 del principio di cui all'art. 3, comma 8, secondo periodo, della legge n. 638/1983, in base al quale il contributo volontario minimo per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti non poteva essere inferiore a quello minimo fissato per i lavoratori dipendenti.

Si fa presente che il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

Sull'andamento della Gestione degli artigiani ha prodotto effetti anche l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 1997, n. 133 che, a modifica dell'articolo 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, estende, con decorrenza dal mese di giugno 1997 o dal mese in cui il soggetto ha iniziato la propria attività, l'obbligo assicurativo nella Gestione:

- a) ai soci unici di società a responsabilità limitata che non siano unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
- b) ai soci di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei

requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

Sul versante delle prestazioni, nel corso del 1997 la Gestione è stata interessata da provvedimenti legislativi emanati negli anni precedenti - già illustrati a suo tempo - e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, già richiamata, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

In particolare, hanno continuato a trovare applicazione, per le parti non modificate dalla predetta legge n. 335/1995, le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 nonché quelle del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, norme che sono state ampiamente illustrate in precedenti relazioni.

Notevoli riflessi finanziari sono derivati alla Gestione dall'applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "interventi correttivi di finanza pubblica", che contiene all'art. 11 numerose disposizioni di natura pensionistica, nonché della legge 23 dicembre 1994, n. 724, collegata alla legge finanziaria 1995, disposizioni anch'esse già ampiamente illustrate in precedenza.

Per quanto riguarda la legge n. 724 si ricorda che l'art. 14 ha differito, con effetto dal 1995, al primo gennaio di ogni anno, il termine di decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica sulle pensioni, aumento che, a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica sulla base del solo

adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale.

Con effetto dal 1° settembre 1995, l'accesso al pensionamento di anzianità è disciplinato dall'art. 1, commi da 25 a 32 della legge di riforma n. 335/1995.

Per quanto riguarda il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione previdenziale degli artigiani, l'art. 1, comma 28, stabilisce che esso si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con almeno 57 anni di età.

In alternativa al requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito dell'età, l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento di una maggiore anzianità contributiva, fissata in 40 anni.

La disciplina a regime trova piena applicazione a partire dall'anno 1998.

La legge di riforma del sistema pensionistico ha introdotto radicali innovazioni rispetto alla normativa precedente.

Si ricordano di seguito le principali innovazioni.

La legge di riforma prevede un nuovo sistema di calcolo "contributivo" per gli assicurati dal 1° gennaio 1996, fondato essenzialmente sul montante individuale dei contributi e un sistema di calcolo in pro-rata in favore di quei lavoratori che possano far valere al 31 dicembre 1995

un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo salvo la facoltà di opzione, da esercitare a condizione che si abbiano almeno cinque anni versati con il sistema contributivo.

La legge n. 335 ha introdotto sostanziali modifiche anche relativamente ai trattamenti ai superstiti.

L'art. 1 comma 41 stabilisce che - limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 - in caso di presenza di un solo figlio minore, studente o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70%.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario entro determinati limiti.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli, minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali

più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 42, dispone che all'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano determinate riduzioni.

Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

L'art. 1, comma 43, dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L'art. 2, comma 14, della legge predetta ha stabilito che con effetto dall'anno 1995 l'integrazione al minimo, a norma dell'art.6, della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, delle pensioni degli Artigiani non spetta ai soggetti che posseggano:

- a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello indicato alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e l'importo della pensione da integrare al minimo.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 1, comma 190, dispone la non cumulabilità nella misura del 50 per cento della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Si applica invece la previgente normativa per i lavoratori titolari di pensione al 30 settembre 1996, o che hanno maturato a tale data il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni. Cioè è prevista la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo, per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché di quelle liquidate con

decorrenza successiva al 1994, in favore di lavoratori in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per le pensioni successive al 1994, non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo la metà della quota eccedente il trattamento minimo (articolo 11, comma 9 e 10, della legge n. 537/1993).

Nel corso dell'anno 1997 sono stati emanati i decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 335/1995. In particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, attua la delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Com'è noto, la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente in forma contributiva è riconosciuta dalla legge n. 335 a coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema.

Di fatto, tale opzione potrà pertanto essere esercitata solo a partire dal 2001.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente

con il sistema contributivo, di cui al comma 19 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1 della legge n. 335/1995, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo appena indicato opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive Gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le Gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna Gestione.

E' da citare infine il decreto-legge 3 novembre 1997, n.375, recante disposizioni urgenti in materia di trattamenti pensionistici anticipati, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta in pari data.

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della

finanza pubblica, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

Per effetto delle anzidette disposizioni, non si è proceduto al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, con decorrenza successiva al 2 novembre 1997, e pertanto aventi decorrenza dal 1° dicembre 1997 e fino al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata.

Da ultimo si richiamano i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenze di rilevante implicazione finanziaria.

Con sentenza n. 495 del 29/31 dicembre 1993, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato, o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

Con sentenza n. 240 dell'8/10 giugno 1994, la Corte

Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva dal 1° ottobre 1983 il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati dalla citata disposizione - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

In materia di attuazione delle citate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, la già citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1, comma 181, come modificato dall'articolo 3 bis della legge 28 marzo 1997 n. 140, stabilisce che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità.

Il comma 182 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, come modificato dall'articolo 3 bis della legge n. 140/1997, dispone che il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al precedente comma 181, spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella

determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non concorrono né gli interessi legali, né la rivalutazione monetaria.

Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

A norma dell'articolo 3 bis della legge n. 140/1997, con la prima annualità di arretrati sono corrisposti gli interessi maturati, dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento, sull'intero ammontare degli arretrati.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2333 del 16 gennaio/17 marzo 1997, si è pronunciata in ordine alle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di ripetizione di indebiti.

La citata legge n. 662, all'articolo 1, commi da 260 a 265, ha introdotto una particolare disciplina per il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, a titolo di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche e di trattamenti di famiglia. Le predette disposizioni si riferiscono agli indebiti pagamenti effettuati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e per i quali sussista ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti.

Con la citata sentenza n. 2333 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la disciplina dettata